

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XLIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Modifiche alla legge 27 novembre 1959, n. 1780, istitutiva dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (1028);		BORIN ed altri: Provvedimenti relativi al personale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. (2031)	420
RIZ ed EBNER: Passaggio dei beni patrimoniali dell'Ente nazionale per le Tre Venezie alla Regione Trentino-Alto Adige. Liquidazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. (2153)	413	PRESIDENTE	420
PRESIDENTE	413, 418	BORIN	420
FERRI	416, 418	ELKAN, <i>Relatore</i>	420
GAGLIARDI, <i>Relatore</i>	414, 418	Votazione segreta:	
PAVAN	418	PRESIDENTE	420
RIZ	415		
SANNICOLÒ	416		
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	417		
TOROS	418		
VERONESI	417		
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):			
LUCCHESI ed altri: Istituzione dei ruoli aggiunti per il personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. (1332)	418		
PRESIDENTE	418, 419		
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	419		
TOROS, <i>Relatore</i>	419		

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1028), e discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riz e Ebner: Passaggio dei beni patrimoniali dell'Ente nazionale per le Tre Venezie alla Regione Trentino-Alto Adige. Liquidazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie (2153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie » (1028) alla quale va abbinata la

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1960

discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riz ed Ebner testé assegnata alla nostra Commissione: « Passaggio dei beni patrimoniali dell'Ente nazionale per le Tre Venezie alla Regione Trentino-Alto Adige. Liquidazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie » (2153).

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta, venne iniziata la discussione del disegno di legge n. 1028, già approvato dalla I Commissione permanente del Senato della Repubblica. Nel frattempo è stata presentata alla Camera la proposta di legge n. 2153, d'iniziativa dei deputati Riz ed Ebner, concernente anch'essa l'Ente nazionale per le Tre Venezie ed assegnata alla nostra Commissione.

Procederemo, pertanto, alla discussione abbinata dei due provvedimenti.

Do lettura del parere inviato dalla I Commissione sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Riz ed Ebner:

« La I Commissione, esaminata la proposta di legge Riz ed Ebner: « Passaggio dei beni patrimoniali dell'Ente nazionale per le Tre Venezie alla Regio Trentino-Alto Adige. Liquidazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie » (2153):

considerato che oggetto principale di essa è il passaggio dei beni patrimoniali dell'Ente nazionale per le Tre Venezie alla Regione Trentino-Alto Adige;

visto che lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige, stabilendo all'articolo 58 che beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione, rinvia alle norme di attuazione le modalità per la consegna dei beni suindicati, nel mentre l'articolo 95 delega, poi, il Governo alla emanazione delle dette norme di attuazione con decreto legislativo;

ritenuto che, pertanto, a definire legislativamente la materia del passaggio dei beni patrimoniali dallo Stato alla Regione, è stata conferita delega al Governo con legge costituzionale, quale è quella dell'articolo 98 della legge 26 febbraio 1948, n. 5, di approvazione dello statuto della regione;

esprime parere che deve ritenersi costituzionalmente illegittimo, o per lo meno inopportuno, che con legge ordinaria si provveda a disciplinare una materia per la quale vi è stata delega legislativa con legge costituzionale ».

L'onorevole Gagliardi ha facoltà di svolgere la relazione sulla proposta di legge Riz ed Ebner.

GAGLIARDI, *Relatore*. La proposta di legge di iniziativa dei deputati Riz ed Ebner tende sostanzialmente a porre in liquidazione l'Ente nazionale per le Tre Venezie ed a trasferire tutto il suo patrimonio alla Regione Trentino-Alto Adige.

Dico subito che essa parte da una impostazione che non condivido e che, pertanto, respingo. Nella relazione che accompagna il provvedimento si afferma, infatti, o per lo meno si lascia largamente intravedere, che l'Ente nazionale per le Tre Venezie sarebbe un organismo sorto durante il periodo fascista allo scopo di snaturalizzare le minoranze etniche del Trentino-Alto Adige. Se così veramente fosse, potrei essere d'accordo con i proponenti; se si trattasse, infatti, di eliminare un organismo voluto dal fascismo unicamente per una politica fascista, dopo quasi venti anni dalla caduta del fascismo sarebbe ora di farlo. Ma, proprio qui sta l'equivoco. La costituzione dell'Ente risale al 1919 e, quindi, ad un periodo in cui l'Ente stesso non poteva rappresentare uno strumento per una politica di oppressione e di snaturalizzazione delle minoranze etniche tedesche e slave. Di qui, me lo si consenta, il fondamento del voto contrario che chiedo per questa proposta di legge.

L'Ente, in origine, si chiamava « Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie » e sorse alla fine della guerra 1915-18 per andare incontro alle necessità dell'agricoltura veneta distrutta dalle vicende della guerra; esso, invero, ha raggiunto i suoi fini istituzionali portando a termine vaste opere di trasformazione e di bonifica, mediante le quali ben 5.800 ettari di terreno sono stati riannessi alla produzione.

Durante il periodo fascista, poi, allorché molti cittadini italiani optarono per l'Austria e la Germania, l'Ente fu incaricato di rilevare anche i beni di questi cittadini che non riuscivano a venderli. Si trattò, pertanto, d'una operazione tendente a favorire coloro che intendevano lasciare il territorio nazionale.

Orbene, che la legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, debba essere oggi modificata al fine di armonizzarla con le esigenze della Costituzione è logico ed evidente; ed a ciò provvede il disegno di legge n. 1028 di cui noi abbiamo già iniziato la discussione proponendo anche degli emendamenti in relazione al nostro intendimento di dare all'Ente una struttura che gli consenta di svolgere una politica economica più accentuata, diversa, comunque, da quella che gli onorevoli Riz ed Ebner temono che essa svolga.

Ma, nel momento in cui stiamo adoperandoci per democratizzare l'Ente e per metterlo in condizioni di svolgere il proprio programma di lavoro, c'è proprio da chiedersi se la impostazione della nuova proposta di legge, tendente ad ottenere la liquidazione dell'Ente stesso, non sia viziata da valutazioni di parte. C'è da aggiungere, poi, che il passaggio dei beni patrimoniali dell'Ente alla regione Trentino-Alto Adige costituirebbe una vera e propria spogliazione, in quanto l'Ente nazionale per le Tre Venezie è stato fondato con la partecipazione delle Casse di risparmio delle Tre Venezie e deve, pertanto, mantenere il proprio patrimonio in funzione della destinazione istituzionale. Consegnare detto patrimonio alla regione Trentino-Alto Adige, equivarrebbe, per me, ad un grazioso regalo.

Ciò premesso, mi permetto di richiamare, invece, l'attenzione della Commissione sul disegno di legge al quale ho in precedenza accennato e sugli emendamenti che abbiamo proposto e che consentono, ripeto, di attenuare le preoccupazioni degli onorevoli Riz ed Ebner, poiché tendono a dare all'Ente una funzione più accentuata in senso democratico.

In virtù delle norme statutarie, l'Ente ha una ampia possibilità di azione ma, per la verità, non se ne è quasi mai avvalso. E non è esatto che esso abbia operato degli espropri in odio a Tizio o a Caio. È esatto, invece, ed è bene che lo si sappia, che l'Ente ha fatto solo pochissimi espropri. Non ho, comunque, alcuna difficoltà a proporre alla Commissione un attento esame ed anche l'approvazione di emendamenti al disegno di legge n. 1028 tendenti a tutelare i ricorrenti che fossero stati espropriati senza il corrispettivo previsto per legge.

Ripeto, l'Ente vive dal 1919 ed ha avuto una parte predominante nella vita della zona. Che, poi, sia stato portato dalla politica fascista a svolgere funzioni in contrasto con le disposizioni istitutive che lo regolano, ciò non significa che debba essere soppresso; significa, piuttosto, che si debbono ripristinare i compiti iniziali che gli furono affidati. Ed in questo senso non posso che proporre alla Commissione di respingere la proposta di legge di iniziativa dei deputati Riz ed Ebner accogliendo, invece, gli emendamenti già proposti al disegno di legge n. 1028 dando, in tal modo, all'Ente, come ho già detto, quel più ampio respiro indispensabile per il maggior sviluppo della regione trentina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RIZ. Quale proponente non posso concordare con quanto ha detto l'onorevole Gagliardi. La proposta di legge contempla due aspetti particolari del problema. Il primo è una attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e, precisamente, il passaggio alla Regione dei beni patrimoniali dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, limitatamente a quei beni che si trovano nella regione. Il secondo riguarda l'equivoco giuridico e sociale rappresentato da tutto l'Ente.

L'onorevole Gagliardi sostiene che non possiamo regalare alla regione Trentino-Alto Adige i beni patrimoniali dell'Ente nazionale per le Tre Venezie; faccio osservare che non si tratta affatto di regalare, bensì di applicare una norma dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige in virtù della quale « i beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione ».

Per quanto riguarda, poi, il parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, debbo dire che sono veramente perplesso. È vero che l'articolo 95 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige delega il Governo alla emanazione, con decreto legislativo, delle norme di attuazione per la consegna dei beni di cui all'articolo 58 ma, nella fattispecie, non si tratta di emanare norme di attuazione di una legge, bensì di trasferire un patrimonio dello Stato in osservanza di una norma già esistente. Comunque, anche se si trattasse di una norma di attuazione dello statuto, non sarei d'accordo con quanto sostiene la Commissione Affari costituzionali perché, in nessun caso, si può derogare dall'articolo 70 della Costituzione che definisce il Parlamento come l'organo superiore legislativo. Quindi, se vogliamo legiferare in materia, possiamo farlo e non ce lo può certo impedire una norma dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige.

È evidente che basta questa considerazione ad impedirmi di essere d'accordo con la semplicistica osservazione con la quale la Commissione Affari costituzionali intende risolvere il problema.

Ma desidero fare una osservazione di carattere prettamente politico. Riguarda la liquidazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. È vero che da parte nostra abbiamo determinati interessi per porre in liquidazione l'Ente stesso, ma è altrettanto vero che questo nostro intendimento scaturisce, e lo dico con tutta sincerità, dal fatto che detto Ente non risponde più agli scopi per i quali venne istituito. Da Ente di rinascita agraria per le

Tre Venezie esso è stato trasformato dal fascismo in Ente nazionale per le Tre Venezie, con l'evidente scopo di procedere alla colonizzazione interna delle zone abitate da minoranze etniche, con famiglie italiane trasferite da altre provincie. Tale programma, ed il carattere eminentemente politico della legge sono stati, del resto, chiaramente sottolineati nella relazione della Commissione permanente del Senato al disegno di legge, che poi divenne la legge 27 novembre 1959, n. 1780. In essa, fra l'altro, è detto: « Poteva forse destare qualche impressione mal definibile e cagionare qualche perplessità ed anche qualche apprensione il fatto nuovo dell'attribuire ad un Ente autonomo, di sua propria iniziativa, controllata dal Governo, una larga facoltà di esproprio di beni immobili, facoltà che poteva quasi apparire lesiva del diritto di proprietà quando non fosse ben noto che il Governo fascista tale diritto riconosce e tutela. Alla nostra Commissione, però, è sembrato opportuno mettere in giusta evidenza che la disposizione concerne per natura sua una parte soltanto del Regno, la regione veneta, non tralasciando d'aggiungere che si tratta in particolar modo dei margini della regione stessa, considerate quelle zone a parte, per le ragioni politiche e specialmente demografiche che la relazione del Governo non tace, anzi convenientemente sottolinea ».

C'è, inoltre, da osservare che l'Ente nazionale per le Tre Venezie non ha più operato dal 1945 per evidenti motivi politici e che il Governo non ha mosso, come suol dirsi, una sola pedina per consentire il ripristino del suo funzionamento. Se ora, pertanto, nell'anno 1960, voi deciderete per la sua riattivazione, debbo sinceramente dire che agirete molto, ma molto male; in Alto Adige sorgeranno, infatti, grane, discussioni e pasticci.

Perché, allora, allo scopo di dare vita, nelle Tre Venezie, ad uno sviluppo tecnico industriale, non si crea di un ente nuovo? Questo sarebbe molto più logico che il voler riattivare l'Ente nazionale per le Tre Venezie, ormai superato e mal visto in tutta la zona dell'Alto Adige. Ritengo che questo sia quanto mai opportuno anche sotto il profilo del vostro stesso interesse politico.

Prego la Commissione di esaminare benevolmente la mia proposta di legge.

FERRI. Le questioni sollevate sia dal parere della Commissione Affari costituzionali sia, ora, dall'intervento dell'onorevole Riz hanno, ritengo, un peso assai rilevante. Penso, pertanto, che ciò debba suggerirci un rinvio della discussione per un più approfondito esa-

me della questione; rinvio che, secondo me, dovrebbe anche consentire una presa di contatto, a parere mio addirittura ufficiale, della nostra Commissione con una rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige che, indubbiamente, comunque si voglia interpretare l'articolo 58 dello statuto della regione stessa, non può che essere estremamente interessata ad una proposta di legge che investe l'Ente nazionale per le Tre Venezie. Vorrei aggiungere che, proprio in ordine al parere della Commissione Affari costituzionali, sorgono in me delle perplessità che non penso davvero di poter risolvere così, improvvisando. Detta Commissione sostiene che, esistendo una delega legislativa in materia di attuazione dello statuto della regione, è da ritenersi illegittimo, o quanto meno inopportuno, che il Parlamento legiferi. L'onorevole Riz ha detto da parte sua che, anche se esiste una delega, il Parlamento può egualmente legiferare.

Ora, prescindendo da tale opinione, che pure a me pare valida, pongo questo interrogativo: secondo l'articolo 76 della Costituzione, uno dei requisiti della delega legislativa non è la limitazione nel tempo? Esiste dunque nella legge di approvazione dello statuto della regione un limite nel tempo della delega conferita al Governo? Se un limite era previsto, oggi dovrebbe essere scaduto, altrimenti sorgerebbe addirittura la questione della legittimità della delega conferita al Governo con la legge 26 febbraio 1948. E se è valida la tesi della Commissione Affari costituzionali, secondo la quale deve ritenersi costituzionalmente illegittimo, o per lo meno inopportuno, che con legge ordinaria si provveda a disciplinare una materia per la quale vi è stata delega legislativa con legge costituzionale, la censura di inopportunità, secondo me, deve investire anche il disegno di legge n. 1028 già approvato dal Senato e tutt'ora all'esame della nostra Commissione, in quanto tende a potenziare l'Ente nazionale per le Tre Venezie, nel cui patrimonio è inclusa indubbiamente una parte territoriale che, secondo lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, dovrebbe passare alla regione stessa.

Si impone pertanto, a mio avviso, un rinvio della discussione e la necessità di esaminare l'opportunità di una presa di contatto diretto con il presidente della giunta regionale e con gli esponenti dei vari gruppi politici dell'assemblea regionale.

SANNICOLÒ. Sembra anche a me opportuno rinviare la discussione e prendere contatto con gli organi regionali. Vorrei, comunque, far presente che, allo scopo di evitare

inutili doppioni e di svolgere una politica unitaria nel settore contemplato dalla legge istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, la proposta di legge di iniziativa dei deputati Riz ed Ebner potrebbe essere accolta, almeno per la parte riguardante il passaggio dei beni patrimoniali dall'Ente nazionale per le Tre Venezie alla Regione Trentino-Alto Adige. Mi sia, inoltre, consentito di far rilevare che, dalla relazione che accompagna la proposta di legge Riz ed Ebner, si rileva che l'Ente nazionale per le Tre Venezie ha eseguito tutta una serie di espropriazioni senza che fosse stato mai istituito il collegio arbitrale, con grave danno degli interessati che si sono trovati nella impossibilità di vedere fissata la giusta indennità e di ottenere lo svincolo delle somme depositate.

Ebbene, se questi casi di ingiustizia esistono veramente, e per quanto è a mia conoscenza esistono in una forma abbastanza rilevante, è evidente che dobbiamo trovare il modo di riparare al danno che è stato arrecato. Il modo potrebbe essere quello di dare mandato alla Regione Trentino-Alto Adige, dopo che questa avrà avuto in dotazione i beni patrimoniali dall'Ente nazionale per le Tre Venezie. Penso che ragioni di opportunità politica consiglino, comunque, un approfondito esame del problema, al fine di trovare una soluzione che possa concorrere ad attenuare la tensione oggi esistente fra due gruppi etnici. Dovremmo, infatti, compiere tutti gli sforzi possibili per portare nel Trentino-Alto Adige un elemento di pacificazione che renda la vita più tranquilla possibile.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Circa i due provvedimenti all'esame della Commissione, disegno di legge n. 1028 e proposta di legge n. 2453, sono semplicemente ambasciatore del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio in quanto questi provvedimenti non sono di diretta competenza del Ministero dell'interno. Non ho obiezioni da fare sulla richiesta di rinvio e sulla procedura che è stata suggerita ma, al fine di dare almeno un apporto personale, mi siano consentite alcune brevissime considerazioni. Sul piano storico le osservazioni fatte debbono senz'altro trovarci consenzienti. L'Ente nazionale per le Tre Venezie non era nato con intenzioni cattive, per tradurre la questione in termini morali ma, ad un certo momento, nessuno può negare che vi siano state delle attuazioni non troppo armonizzanti, anzi addirittura in urto, con l'uno o con l'altro settore. Vi sono, pertanto, ele-

menti fondamentali, per decidere la liquidazione dell'Ente; ma se esso dovesse venire liquidato, altre argomentazioni contrarie potrebbero sorgere.

Per quanto riguarda il parere della Commissione Affari costituzionali, penso che quella mescolanza di termini di « illegittimità » e di « inopportunità » indebolisca fortemente il parere stesso. Personalmente non ritengo che ci si trovi di fronte ad un caso di incostituzionalità. Si tratta di un caso di delega e la delega può essere data con legge normale o con legge costituzionale. In questo ultimo caso la struttura giuridica con la quale la delega viene data non muta la sostanza della delega stessa per cui può valere il principio generale che il delegato si sostituisce al delegante.

Per quanto concerne la proposta formulata dagli onorevoli Ferri e Sannicolò, mi sembrerebbe opportuno accoglierla, investendo il comitato di tutti i poteri validi a prendere contatto con persone responsabili della regione Trentino-Alto Adige e giungere, così, a delle conclusioni.

In materia di enti mi sia, poi, consentito di esprimere un parere, naturalmente del tutto personale. Ogni qualvolta vedo che un Ente, esauriti i propri compiti, ammaina bandiera e si scioglie, sono un cittadino particolarmente lieto e soddisfatto. Generalmente gli enti nascono per assolvere compiti ben definiti, però una volta che li hanno assolti non muoiono. Anzi, cercano di trovare nuove ragioni di vita al fine di continuare.

Nel caso presente, se l'Ente nazionale per le Tre Venezie deve proseguire in tutto o in parte la propria attività è cosa da stabilire; comunque, per quanto concerne il passaggio dei beni patrimoniali di tale Ente alla regione Trentino-Alto Adige, l'articolo 58 dello Statuto della regione stessa è di una chiarezza addirittura eccessiva per poter ammettere delle obiezioni di fondo. Tutti i beni che fanno capo allo Stato passano al patrimonio della regione. Questo, naturalmente, sempre nei limiti dell'ambito delle competenze territoriali della regione perché, altrimenti, si verificherebbe veramente un caso di donazione da parte dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

Associandomi, pertanto, alle richieste che sono state fatte, esprimo il parere che una sottocommissione, il più possibile estesa, sia incaricata di esaminare a fondo il problema prendendo contatti con gli esponenti della regione Trentino-Alto Adige.

VERONESI. Non sarei d'accordo sulla nomina di una sottocommissione investita di

poteri troppo ampi. Poiché si tratta di raccogliere dati e pareri da riferire alla nostra Commissione, penso che potrebbe essere nominato un comitato ristretto del quale dovrebbero far parte il Relatore e due o tre onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Sono anch'io di questo parere perché non si tratta di redigere un nuovo testo bensì, semplicemente, di andare ad esaminare a fondo la questione per poi riferirne alla Commissione, cui in definitiva spetta la valutazione della opportunità o meno di approvare il progetto di legge.

FERRI. Deve attuarsi, anche, una presa di contatto con gli esponenti della Regione Trentino-Alto Adige che può essere fatta ufficiosamente dal Relatore, dall'onorevole Riz e da qualche altro onorevole collega.

TOROS. Desidero sottolineare che l'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, creato nel 1919, aveva compiti ben precisi che sono stati in buona parte assolti. Che, poi, durante il fascismo, detto Ente sia stato trasformato in uno strumento per l'attuazione di una determinata politica, ciò non significa che si debbano oggi far pesare sulle popolazioni delle Tre Venezie le conseguenze di tale politica. E mi chiedo come sia possibile soltanto pensare di trasferire i beni patrimoniali dell'Ente stesso alla Regione Trentino-Alto Adige, quando si sa che una buona parte di essi è costituita da beni immobili situati nel Friuli ed in particolare nella provincia di Gorizia. Il problema a mio avviso è veramente complesso, per cui occorre fare molta attenzione prima di prendere una decisione in merito. Sono, pertanto, favorevole alla proposta di rinviare la discussione e di nominare un comitato che assolva all'incarico di raccogliere dati e opinioni da sottoporre poi all'esame della Commissione.

PAVAN. Pur non facendo parte di questa Commissione, mi sia consentito di manifestare la mia preoccupazione per la progettata trasformazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, preoccupazione estrinsecata anche con la formulazione di un emendamento che, unitamente ad altri onorevoli colleghi, ho avuto l'onore di presentare al disegno di legge n. 1028. Data la delicatezza della questione penso che si debba approfondire bene la materia, al fine di vedere come si possano condurre in porto le modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780.

Mi sia anche consentito di dire, per amore della verità, che l'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie iniziò la propria attività nel 1914 con fondi forniti dalla provincia di Tre-

viso. Successivamente, si procedette ad un allargamento e ad un conseguente potenziamento dell'Ente stesso con l'apporto di capitali di altre provincie venete. L'Ente divenne, così, lo strumento operativo con il quale l'allora Ministero delle terre liberate cominciò a sistemare la questione dei danni causati dagli eventi bellici nel periodo 1915-1918.

Pertanto, secondo me, occorre ritornare *ab origine*, nel senso di consentire all'Ente, mediante opportune modifiche alla legge istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, di svolgere una funzione che serva veramente ad una rinascita e ad uno sviluppo economico delle Tre Venezie.

GAGLIARDI, *Relatore*. Dichiaro di essere favorevole alla nomina di un comitato ristretto con il compito di approfondire l'esame dei punti controversi, specie quello concernente i beni patrimoniali che, personalmente, contesto essere dello Stato dato che sono di proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. Non ritengo, tuttavia, opportuno che il comitato ristretto prenda ufficialmente contatto con gli esponenti della Regione Trentino-Alto Adige, perché proprio non vedo che cosa detti esponenti potrebbero dirci oltre quello che è stato già espresso qui in Commissione. A parere mio, non si raccoglierebbero che opinioni disarticolate del tutto inutili ai nostri fini. Più opportuno parrebbe a me, se mai, che la presidenza della Commissione chiedesse alla Regione Trentino-Alto Adige di nominare un comitato con il compito di esprimere un parere sui provvedimenti concernenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa restare stabilito che, in armonia con quanto sin qui espresso dai rappresentanti di tutti i gruppi politici, sia nominato un comitato ristretto del quale mi riservo di comunicare i nomi dei componenti.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione dei due provvedimenti concernenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie è, quindi, rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri: Istituzione dei ruoli aggiunti per il personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (1332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1960

altri: « Istituzione dei ruoli aggiunti per il personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra » (1332).

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

TOROS, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 1° giugno 1960 rimase stabilito di rinviare la discussione della proposta di legge in esame al fine di chiarire meglio la opportunità di intervenire in questa materia con un provvedimento di carattere legislativo, e ciò perché il rappresentante del Governo ebbe a precisare che, per tutti gli Enti posti sotto la vigilanza del Governo, i problemi riguardanti il regolamento organico del personale da essi dipendente sono stati normalmente risolti con decreti ministeriali.

Ebbene, poiché i pareri raccolti sulla opportunità di approvare la proposta di legge n. 1332 sono stati concordi, in considerazione oltretutto della esiguità del numero dei dipendenti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che beneficerebbero della istituzione dei ruoli aggiunti, e del maggiore onere relativamente modesto che ne deriverebbe, propongo alla Commissione l'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Presso l'Opera nazionale invalidi di guerra sono istituiti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario, senza distinzioni gerarchiche in ciascuna categoria.

(È approvato).

ART. 2.

Nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso l'Opera alla data della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un pe-

riodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per i corrispondenti ruoli organici con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio.

Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma del presente articolo per il collocamento nei ruoli aggiunti è ridotto a due anni per gli ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra, per le vedove e gli orfani di guerra, nonché per le categorie comunque equiparate.

(È approvato).

ART. 3.

Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono farne domanda all'Amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'articolo 1, qualora abbiano, a tale data, già compiuto il periodo di servizio prescritto.

Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre 2 mesi dal compimento del periodo medesimo.

(È approvato).

ART. 4.

I dipendenti non di ruolo che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo a cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo aggiunto di categoria inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale esecutivo, si può prescindere dal titolo di studio.

Coloro i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti ed hanno ottenuto la nomina in ruolo organico, possono chiedere,

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1960

entro due mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente articolo 1 il collocamento nei ruoli aggiunti.

(È approvato).

ART. 5.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione.

Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1958 per coloro i quali abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto e negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo.

(È approvato).

ART. 6.

Per i dipendenti collocati nei ruoli aggiunti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico nonché sul trattamento di quiescenza dei dipendenti di ruolo.

(È approvato).

ART. 7.

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni alle qualifiche corrispondenti ai gradi VIII della categoria del personale di concetto e IX della categoria del personale esecutivo ed agli esami di concorso per la promozione al grado XI della categoria del personale ausiliario.

(È approvato).

ART. 8.

I posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici vanno attribuiti al personale dei ruoli aggiunti nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, sempreché ne sia ritenuto meritevole a giudizio del presidente, sentita la Commissione del personale, per operosità, diligenza e condotta notevoli.

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario, un terzo dei posti disponibili nella qualifica

iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detta categoria.

(È approvato).

ART. 9.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borin ed altri: Provvedimenti relativi al personale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (2031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Borin ed altri: « Provvedimenti relativi al personale dell'Opera nazionale invalidi di guerra » (2031).

BORIN. Ritengo che ragioni di opportunità consiglino di distanziare nel tempo l'esame di due provvedimenti che affrontano lo stesso problema, anche se le soluzioni proposte differiscono fra loro. La proposta di legge Lucchesi, testé approvata, prevede infatti l'istituzione di ruoli aggiunti e si limita ad un particolare settore, mentre la mia proposta di legge contempla più estesamente l'intera questione dei ruoli organici e prevede l'istituzione di ruoli normali anziché aggiunti.

Pertanto, se l'onorevole Presidente me lo consente, ed il Relatore è d'accordo, propongo il rinvio della discussione della mia proposta di legge.

ELKAN, *Relatore*. Mi associo alla proposta del proponente onorevole Borin.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge Borin, n. 2031, è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge approvata nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1960

Comunico l'esito della votazione segreta della proposta di legge:

LUCCHESI ed altri: « Istituzione dei ruoli aggiunti per il personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra » (1332):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Babbi, Bertinelli, Bisantis, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria

Pia, Elkan, Gagliardi, Gaudio, Greppi, Guidi, Lajolo, Liberatore, Mattarelli Gino, Michelini, Nanni, Riccio, Riz, Sannicolò, Sciolis, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni, Vincelli, Zurlini.

La seduta termina alle 10,55.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI